

ALLEGATO "E"-----

ALL'ATTO N.296-----

DI RACCOLTA-----

-----BANCA SVILUPPO SPA-----

----- ^ ^ ^ ^-----

----- S T A T U T O -----

----- ^ ^ ^ ^-----

----- TITOLO I -----

----- COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE -----

-----COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA -----

----- ^ ^ ^ ^-----

----- Art. 1 -----

----- Denominazione -----

E' costituita una società per azioni denominata "Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A." e, in forma abbreviata, "Banca Sviluppo S.p.A."-----

La società fa parte del Gruppo bancario ICCREA. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.-----

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione da essa richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento.-

----- Art. 2 -----

----- Sede -----

La Società ha sede legale in Roma.-----

La Società potrà, con le autorizzazioni di legge, istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e unità locali, in Italia ed all'estero, e sopprimere quelle esistenti.-----

----- Art. 3 -----

----- Durata -----

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'Assemblea straordinaria. -----

----- Art. 4 -----

----- Oggetto sociale -----

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria e delle altre attività finanziarie, connesse e strumentali consentite dalle disposizioni in vigore. -----

La Società acquista - attraverso operazioni di fusione, scissione, conferimento e acquisti effettuati anche ai sensi del Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie - e gestisce, anche sulla base di appositi rapporti contrattuali, aziende bancarie, rami aziendali, beni e rapporti giuridici da banche di credito cooperativo o da altre banche e collabora con il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo negli interventi a favore di banche di

credito cooperativo in difficoltà. -----

La società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni ove previste, anche per il tramite di società partecipate e l'esercizio di reti telematiche, tutte le operazioni ammesse al mutuo riconoscimento, di cui all'art. 1 del Testo Unico citato, l'acquisto dei crediti di impresa e l'offerta dei servizi di investimento.-----

La società può emettere obbligazioni anche convertibili o con diritti sul capitale, conformemente alle disposizioni normative in materia. -----

----- TITOLO II -----

----- SOCI - CAPITALE SOCIALE - AZIONI -----

----- Art. 5 -----

----- Soci -----

Possono assumere la qualità di socio esclusivamente le banche di credito cooperativo, i soggetti da queste direttamente o indirettamente controllati ed altri soggetti, soltanto quando l'acquisto della qualità di socio consegua alle operazioni previste dal secondo comma dell'art.4. -----

Il domicilio dei soci, per i rapporti tra essi e la Società, è quello risultante dal libro soci. -----

----- Art. 6 -----

----- Capitale sociale -----

Il capitale sociale è di Euro 32.485.265,00

(trentaduemilioni quattrocentoottantacinquemiladuecentosessantacinque).-----

Esso è rappresentato da numero 12.600.000

(dodicimilioneisecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,50 (due virgola cinquanta) ciascuna e numero 394.106 (trecentonovantaquattromilacentosei) azioni privilegiate del valore nominale di Euro 2,50 (due virgola cinquanta) ciascuna. -----

L'aumento del capitale sociale può avvenire anche con conferimenti di beni in natura, di aziende o rami aziendali e di crediti.-----

In data 24 aprile 2014 è stato deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile, sino ad un massimo di euro 42.485.265,00 (quarantaduemilioni quattrocentottanta cinquemiladuecentosessantacinque), mediante emissione di n.4.000.000 (quattromilioni) nuove azioni ciascuna del valore nominale di euro 2,50 (due virgola cinquanta), di cui numero 3.878.682 (tre milioni ottocentottantottomilaseicentottanta due) di tipo ordinario, e numero 121.318 (centoventunomila trecentodiciotto) di tipo privilegiato. Il termine ultimo per la sottoscrizione del deliberato aumento è stato fissato al 15 giugno 2014. -----

----- Art. 7 -----

----- Azioni -----

Le azioni sono nominative quando ciò è prescritto dalla legge vigente; diversamente esse, quando siano state interamente liberate, possono essere nominative o al portatore a scelta dell'azionista, al quale faranno carico le spese relative alla conversione dei titoli. Le azioni non possono essere date in pegno né essere sottoposte a vincolo da parte dei soci. -----

Le azioni sono indivisibili e nel caso di comproprietà, sia sulla singola azione che su un insieme di esse, si procederà alla nomina di un rappresentante comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2347 c.c. -----

Le azioni privilegiate sono riservate ai soggetti che acquistano la qualità di socio per effetto delle operazioni previste dal secondo comma dell'art. 4. -----

I possessori di azioni privilegiate sono titolari dei seguenti diritti patrimoniali.-----

- Incremento nella partecipazione agli utili sociali: in caso di distribuzione ai soci di utili netti, gli azionisti privilegiati hanno diritto all'assegnazione di un dividendo maggiorato per ogni singola azione posseduta in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) rispetto al dividendo assegnato a ciascuna azione ordinaria.-----

- Postergazione totale nella partecipazione alle perdite sociali: in caso di perdite, si procederà alla riduzione della parte del capitale sociale rappresentato da azioni

ordinarie e successivamente, per le perdite che eventualmente ancora residuassero, alla riduzione del capitale residuo, rappresentato dalle azioni privilegiate.-----

Le azioni privilegiate attribuiscono ai loro possessori il diritto di voto limitatamente alle deliberazioni riservate all'assemblea straordinaria e previste dall'art. 2365, cod. civ..-----

Ove le disposizioni di legge lo consentono la società procederà alla dematerializzazione delle azioni, sia ordinarie che privilegiate, con le modalità che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione.-----

La società può acquistare azioni proprie, nel rispetto delle disposizioni normative e di legge.-----

----- **Art. 8** -----

----- **Trasferimento delle azioni** -----

Fermo restando quanto previsto all'Art. 9, le azioni e i diritti di opzione sulle azioni di nuova emissione possono essere ceduti previo consenso del Consiglio di Amministrazione, concesso o negato previa verifica del possesso dei requisiti, esclusivamente ai soggetti di cui al precedente art. 5.-----

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare comunicazione motivata delle proprie decisioni all'interessato entro 60 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Società. -----

Le cessioni effettuate in difformità dalle previsioni del presente articolo sono inefficaci nei confronti della Società.

----- Art. 9 -----

----- Diritto di prelazione -----

I soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni poste in vendita dagli altri soci e nell'esercizio dei diritti di opzione residui in caso di aumento del capitale, in misura proporzionale alle loro partecipazioni e limitatamente alla categoria di azioni possedute.-----

A tal fine i soci che intendessero cedere in tutto o in parte le loro azioni dovranno darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata A.R., indicando il quantitativo e il prezzo delle azioni poste in vendita.-----

Il Presidente darà notizia della comunicazione stessa entro 15 giorni dal suo ricevimento agli altri soci i quali, entro i 45 giorni successivi, potranno esercitare il loro diritto alle condizioni offerte. -----

Le azioni per le quali non sia stata esercitata la prelazione possono essere liberamente cedute dal socio, fermo restando il disposto degli artt. 5 e 8. -----

Analogha procedura sarà adottata in relazione ai diritti di opzione, fermo restando il disposto dell'art. 2441 cod. civ..

Nell'ipotesi in cui un socio possessore di azioni ordinarie intendesse cedere, in tutto o in parte, le azioni possedute e

nessuno degli altri soci fosse disponibile all'acquisto, la società al fine di agevolare la cessione, provvederà ad attivare una specifica azione informativa all'interno del sistema del Credito Cooperativo. -----

----- Art. 10 -----

----- Limitazioni al diritto di recesso -----

Non hanno diritto di recedere dalla Società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:-----

- a) la proroga del termine della durata della società; -----
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. -----

----- TITOLO III -----

----- ORGANI SOCIALI -----

----- Art. 11 -----

----- Organi sociali -----

Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dai paragrafi 2 e 3 del libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI bis del codice civile. Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:-----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) il Consiglio di amministrazione;-----
- c) il Presidente del Consiglio di amministrazione-----

d) il Comitato esecutivo se nominato;-----

e) il Collegio Sindacale.-----

----- TITOLO IV -----

----- ASSEMBLEE DEI SOCI -----

----- ^ ^ ^ ^ -----

----- Art. 12 -----

----- Convocazione dell'Assemblea -----

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione presso la sede legale della Società o in altro luogo, purché in territorio dell'Unione Europea, indicato nell'avviso di convocazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della adunanza in prima e in seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.-----

L'Assemblea in sede ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta sia necessario assumere deliberazioni ad essa riservate dalla legge. -----

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto al

recesso previsto dall'art.2437, 1° comma, c.c.-----

----- **Art. 13**-----

----- **Presidenza dell'Assemblea** -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa. -----

Il Presidente dell'Assemblea controlla il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2372 cod. civ., verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, ed in genere il diritto di intervento, propone all'Assemblea la nomina del segretario e degli eventuali scrutatori, sceglie il notaio nei casi in cui la presenza di questi sia necessaria, ovvero venga dallo stesso Presidente ritenuta opportuna; sovrintende altresì al corretto svolgimento della riunione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, potendo, in particolare, regolare l'ordine e il tempo degli interventi, le proposte di voto, le modalità di votazione e di scrutinio, la momentanea assenza dei presenti, nonché, in caso di assenza del notaio, la verbalizzazione. Il Presidente determina infine il giorno dell'eventuale rinvio dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2374 cod. civ.. -----

----- **Art. 14**-----

----- **Intervento e rappresentanza in Assemblea** -----

La rappresentanza in Assemblea è conferita mediante delega scritta, con firma autenticata da notaio, ovvero da un amministratore, dirigente, funzionario o responsabile di filiale o di agenzia della Società. -----

Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea i soci che, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione, hanno depositato le azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.-----

Per la regolare costituzione dell'Assemblea si tiene conto soltanto delle azioni aventi diritto di voto nella stessa. ---

In caso di parità tra voti favorevoli e contrari, la relativa proposta si considera respinta. -----

Fermo restando il disposto degli artt. 2368 e 2369 cod. civ., l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno il 70% del capitale sociale rappresentato in Assemblea. -----

----- **Art. 15** -----

----- **Poteri dell'assemblea** -----

L'Assemblea ordinaria: -----

a) approva il bilancio; -----

b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione; -----

c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti; -----

d) conferisce l'incarico di revisione contabile, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso; -----

e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci secondo quanto previsto dagli artt. 21 e 24 dello Statuto ed approva le politiche di remunerazione a favore degli amministratori, di dipendenti e di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nonché gli eventuali piani basati su strumenti finanziari; verifica altresì, su apposita informativa fornita periodicamente dal Consiglio di Amministrazione, l'attuazione delle politiche di remunerazione.-----

f) approva il Regolamento relativo al cumulo degli incarichi degli amministratori e dei sindaci;-----

L'Assemblea straordinaria: -----

a) delibera in merito alle modifiche dello statuto, -----

b) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto; -----

c) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto attribuito dalla legge alla sua approvazione.-----

----- TITOLO V -----

----- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

----- Art. 16-----

---Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione ---

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7
ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea, previa
determinazione del loro numero. -----

I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono
rieleggibili; nella prima riunione, il Consiglio provvede
alla nomina del Presidente e di un Vice Presidente. -----

Gli Amministratori devono possedere, a pena di ineleggibilità
o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i
requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla
normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente. -----

Coloro che siano o divengano componenti di organi di
amministrazione, direzione o controllo di altre banche, salvo
che si tratti di enti centrali del movimento cooperativo,
devono fornire tempestiva comunicazione sugli incarichi
ricevuti al Consiglio di amministrazione.-----

Non possono essere nominati, e se eletti decadono: -----

a) coloro che abbiano superato il limite degli incarichi di
amministrazione, direzione o controllo in altre società
previsto dall'apposito Regolamento;-----

b) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che
siano stati condannati ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o

l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;-----

c) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;-----

d) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;-----

e) i dipendenti della Società;-----

f) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione.-----

All'interno del Consiglio è assicurata la presenza di almeno due componenti non esecutivi, vale a dire non destinatari di deleghe e che non svolgono funzioni attinenti alla gestione dell'impresa. -----

E' altresì assicurata la presenza di almeno un componente indipendente, che vigila con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, assicurandone la coerenza con gli obiettivi di sana e prudente gestione.-----

Ai fini del presente Statuto, l'indipendenza viene valutata con riferimento alla definizione di cui al codice di autodisciplina delle società quotate.-----

Il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza dei requisiti di professionalità, disponibilità di tempo ed indipendenza:-----

- in occasione della nomina, in capo ad un nuovo amministratore che si qualifica indipendente;-----

- in occasione del rinnovo della carica in capo a tutti gli Amministratori che si qualificano indipendenti;-----

- almeno annualmente con riferimento all'attività svolta ed agli incarichi complessivamente attribuiti.-----

Gli amministratori possono essere revocati dall'assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.-----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione per cooptazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 2386 cod. civ.. -----

I consiglieri nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla prossima Assemblea, che deve provvedere all'elezione; i consiglieri così eletti dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

----- Art. 17 -----

----- Poteri del Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei soci. --

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono

riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di

Amministrazione le decisioni concernenti:-----

- la definizione delle linee strategiche dell'attività,
l'adozione e la modifica dei piani strategici, industriali e
finanziari e dei budget, nonché la determinazione degli
indirizzi generali di gestione;-----

- l'approvazione delle politiche di gestione di tutti i rischi
nonché la valutazione della funzionalità, efficienza,
efficacia del sistema dei controlli interni e
dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile della Società;-----

- l'approvazione della struttura organizzativa della banca;----

- la nomina e la revoca del direttore generale;-----

- sentito il Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del
responsabile delle funzioni di revisione interna e di
conformità, o in alternativa la stipula dei relativi accordi
di esternalizzazione;-----

- l'acquisto e la cessione di aziende o di rami di azienda;---

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;-----

- l'approvazione e la modifica di regolamenti interni, ad
eccezione dei regolamenti assembleari e dei Regolamenti la
cui approvazione è riservata per legge o per statuto alla
delibera dell'Assemblea dei soci, e l'eventuale costituzione
di comitati o commissioni con funzioni consultive o di
coordinamento;-----

nonchè, previa autorizzazione dell'Assemblea,-----

- la stipulazione di accordi il cui contenuto conduca alla
soggezione della Società all'influenza dominante di altra
società secondo la normativa vigente in materia bancaria;-----
- l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati delle
azioni della Società. -----

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle
disposizioni di legge e di statuto, può delegare, col voto
favorevole di almeno i due terzi degli amministratori in
carica, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo
determinando i limiti della delega; il Consiglio di
Amministrazione può impartire direttive agli organi delegati
e avocare a se operazioni rientranti nella delega.-----

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di
Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'andamento
generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione,
nonchè sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla
Società e dalle sue controllate almeno ogni sei mesi.-----

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di
avocare a sé i poteri delegati in qualunque momento.-----

In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi
possono essere delegati, per importi gradati, al Direttore
Generale, al o ai Vice Direttori Generali, ai preposti, e ai
rispettivi sostituti, delle Aree, delle filiali, delle
succursali e unità organizzative centrali.-----

Sempre in materia di erogazione del credito, il Consiglio può inoltre delegare al Presidente, o al Vice Presidente, per il caso di impedimento del primo, limitati poteri, da esercitarsi su proposta del Direttore Generale, esclusivamente in caso di necessità e urgenza. -----

Il Consiglio di Amministrazione può conferire a singoli consiglieri o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.-----

----- **Art. 18** -----

----- **Convocazione del Consiglio di Amministrazione** -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di norma ogni due mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal Collegio Sindacale o da un terzo almeno dei componenti del Consiglio stesso. -----

La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso da inviare, anche con strumenti telematici che ne attestino la ricezione, almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima - della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun consigliere ed ai componenti del Collegio Sindacale.-----

Nel fissare l'ordine del giorno, il Presidente inserisce le eventuali proposte di integrazione, che potranno contenere anche quelle eventualmente formulate da chi, oltre al Presidente, ha diritto di chiedere la convocazione del

Consiglio medesimo.-----

Ferme restando le modalità di convocazione è ammessa la possibilità di intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza ed in video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.-----

----- Art. 19 -----

----- Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina i lavori del Consiglio, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.-----

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. -----

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con parere consultivo,
il Direttore Generale. -----

Le funzioni di segretario vengono svolte da persona, anche
diversa dal Direttore Generale, designata dal Consiglio.-----

----- **Art. 20** -----

-Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione-

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve
essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve
essere firmato dal Presidente o da chi lo sostituisce e dal
segretario. -----

Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati
conformi dal Presidente, fanno prova delle riunioni del
Consiglio e delle deliberazioni assunte.-----

----- **Art. 21** -----

----- **Compenso ai consiglieri di amministrazione** -----

I consiglieri hanno diritto, oltre al compenso determinato
dall'Assemblea, al rimborso delle spese effettivamente
sostenute per l'espletamento del mandato.-----

La remunerazione dei consiglieri investiti di particolari
cariche è determinata dal Consiglio di Amministrazione,
sentito il parere del Collegio Sindacale, in coerenza con le
politiche approvate dall'Assemblea.-----

----- **Art. 22** -----

----- **Presidente del Consiglio di Amministrazione** -----

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la

rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in

giudizio, nonché, l'uso della firma sociale libera; egli

sovrintende al normale andamento della Società e presiede

l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e il

Comitato Esecutivo.-----

Il Presidente, in particolare, consente ed autorizza la

cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e

postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle

trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni

costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o

di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito

sia integralmente estinto.-----

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è

sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente; in caso di

assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono

svolte dal consigliere designato dal Consiglio di

Amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi

sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento

di quest'ultimo. -----

Il Presidente, su proposta del Direttore Generale può

prendere qualsiasi provvedimento che rivesta carattere di

necessità e urgenza di competenza del Comitato Esecutivo,

qualora questo non possa provvedervi tempestivamente,

portando a conoscenza di quanto compiuto il Comitato

Esecutivo, in occasione della sua prima riunione.-----

Oltre alle attribuzioni a lui spettanti per legge, il
Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove
l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario,
garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti
della Società, con particolare riferimento ai poteri
delegati; si pone come interlocutore degli organi interni di
controllo e sovrintende, coordinandosi alle relazioni esterne
istituzionali.-----

----- TITOLO VI -----

----- COMITATO ESECUTIVO -----

----- Art. 23 -----

----- Composizione e funzionamento del comitato esecutivo -----

Il Comitato Esecutivo è composto da tre, ovvero da quattro
consiglieri - a seconda che il Consiglio di Amministrazione
sia composto rispettivamente da sette o da un numero
superiore di membri - tra i quali il Presidente ed il vice -
Presidente quali membri di diritto, nominati dal Consiglio
di Amministrazione per un periodo massimo di tre esercizi.-----

Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art.
18, secondo comma e sono valide con la presenza della
maggioranza dei componenti.-----

L'ordine del giorno viene predisposto dal Presidente sulla
base di proposte di delibere del Direttore Generale, e le
votazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di

parità prevale il voto del vice-Presidente. -----

Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo

deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto

dall'art.20.-----

Alle riunioni del Comitato devono assistere i Sindaci. -----

In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere

decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Delle decisioni assunte in via d'urgenza è data comunicazione

al Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima

riunione -----

Fermo restando quanto previsto dal quarto comma dell'art. 17,

il Comitato Esecutivo riferisce periodicamente al Consiglio

di Amministrazione sull'attività svolta. -----

----- TITOLO VII -----

----- COLLEGIO SINDACALE -----

----- ^ ^ ^ ^ -----

----- Art. 24 -----

----- Composizione del collegio sindacale -----

L'Assemblea ordinaria nomina, ogni tre esercizi, tre Sindaci

effettivi, designandone il Presidente, e due Sindaci

supplenti; ne fissa inoltre il compenso annuale valevole per

l'intero periodo di durata del loro ufficio, in aggiunta al

rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio

delle funzioni. -----

I Sindaci devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel

caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i

requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla

normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente. -----

I Sindaci sono rieleggibili. I Sindaci, effettivi e

supplenti, devono essere scelti tra le persone iscritte nel

registro dei revisori contabili, ovvero che si trovano nella

situazione prevista dall'art. 14 bis della legge 13 maggio

1997 n. 132.-----

I Sindaci dovranno essere scelti tra persone che possano

essere qualificate come indipendenti, secondo quanto

stabilito dall'art. 2399 c.c. -----

Non possono essere nominati Sindaci, e se nominati decadono,

coloro che abbiano superato il limite di incarichi di

amministrazione o controllo in altre società previsto dalla

normativa vigente.-----

I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da

quelli di controllo presso altre Società nelle quali la Banca

detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.-

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La

deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del

Tribunale, sentito l'interessato.-----

Il Collegio Sindacale, previa convocazione del Presidente,

deve riunirsi con cadenza almeno trimestrale. -----

Al Collegio Sindacale, oltre ai doveri di cui al primo comma

dell'art.2403 c.c. ed ai poteri di cui all'art. 2403 bis

c.c., compete la responsabilità di vigilare su:-----

- la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità riscontrate;----

- l'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi;-----

- l'adeguatezza e la rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa;-----

- il Collegio Sindacale verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca.-----

Inoltre, ai sensi dell'art. 52 del Testo unico bancario, il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.-----

----- TITOLO VIII -----

--- ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ---

----- ^ ^ ^ ^ -----

----- Art. 25 -----

--Assunzione di obbligazione da parte degli esponenti sociali--

I Consiglieri di Amministrazione, i Sindaci, il Direttore Generale e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermi restando gli obblighi di astensione previsti dalla legge.-----

----- TITOLO IX -----

----- DIREZIONE GENERALE -----

----- Art. 26 -----

----- Compiti della direzione generale -----

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina poteri e funzioni. -----

Il Direttore Generale, sovrintende l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità operativa delle strutture, è preposto all'esecuzione delle delibere degli organi amministrativi ed alla gestione degli affari correnti e riferisce al Consiglio di Amministrazione. Ha potere di proposta in materia di erogazione del credito. -----

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più Vice Direttori Generali, determinandone poteri e funzioni, anche vicarie.-----

In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue funzioni sono attribuite al Vice Direttore Generale e in caso di più Vice Direttori Generali a quello a cui il Consiglio di amministrazione abbia attribuito funzioni vicarie. -----

----- TITOLO X -----

----- BILANCIO - UTILI - RISERVE -----

----- Art. 27 -----

----- Esercizio sociale -----

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.-----
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.-----

----- Art. 28 -----

----- Utili -----

L'utile netto risultante dal bilancio, effettuato l'accantonamento obbligatorio a riserva legale, è ripartito come segue:-----

- a) alla riserva statutaria una quota pari almeno al 10 (dieci) per cento;-----
- b) proporzionalmente ai soci oppure con diversa destinazione.-

Il pagamento del dividendo avviene nei modi e termini fissati nella delibera dell'Assemblea che dispone la distribuzione

dell'utile.-----

----- Art. 29-----

----- Controllo Contabile -----

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un
revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel
registro istituito presso il Ministero di giustizia, nominati
dall'assemblea.-----

Il collegio sindacale valuta l'adeguatezza e la funzionalità
dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi
informativi, al fine di assicurare una corretta
rappresentazione dei fatti aziendali.-----

Al revisore esterno si estendono gli obblighi di cui
all'articolo 52 del D.Lgs. 385/93.-----

----- titolo xii-----

-----LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'-----

----- Art. 30-----

----- Liquidazione della Società-----

In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si dovesse
addivenire allo scioglimento ed alla liquidazione della
Società, si procederà come per legge.-----

F.to in originale FALCONE ENRICO-----

GIANLUCA SBARDELLA NOTAIO-----